



**CITTÀ di BIELLA**

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE  
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

**SETTORE SERVIZI INFORMATICI**

UFFICIO CED

Palazzo Pella Via Tripoli, 48 Biella - C.A.P. 13900

Telefono: +39 015 3507276

E-mail: [ced@comune.biella.it](mailto:ced@comune.biella.it)

Sito: [WWW.COMUNE.BIELLA.IT](http://WWW.COMUNE.BIELLA.IT)

**ALLEGATO A**

## **CAPITOLATO SPECIALE**

### **FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO**


#### **ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA**

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di 52 postazioni di lavoro composte da Personal Computer in formato mid-tower, monitor 24”, tastiera e mouse.

La fornitura deve essere espletata sotto l’osservanza del presente Capitolato.

#### **ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICO - QUALITATIVE**

I beni oggetto del presente Capitolato devono presentare le seguenti caratteristiche tecniche (si faccia riferimento all’immagine sotto riportata per le misure)





CITTA' di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE  
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

SETTORE SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO CED  
Palazzo Pella Via Tripoli, 48 Biella - C.A.P. 13900  
Telefono: +39 015 3507276  
E-mail: ced@comune.biella.it  
Sito: WWW.COMUNE.BIELLA.IT

CPU	AMD Ryzen 5 3400G
Ram	16GB (2x8) DDR4 3200MHz CL16
SSD	480GB/500GB/512GB: partizione unica o con partizione contenente il sistema operativo di almeno 250GB
Scheda grafica	Integrata
Mouse USB	Ottico con scroll centrale per desktop, minimo 1000 DPI
Tastiera USB	Standard layout Italiano con tastierino numerico
Altezza Case	Minimo 38 cm massimo 50 cm
Larghezza Case	Minimo 16 cm massimo 25 cm
Profondità Case	Minimo 40 cm massimo 50 cm
Case: Alloggiamenti 5"1/4	Esterni minimo 1
Case: Alloggiamenti Hard disk 3.5"	Interni minimo 2
Case: Alloggiamenti SSD 2,5"/3,5"	Interni minimo 1
Case: porte usb3.0 frontali	Minimo 1
Case: schede madri supportate	ATX, Micro ATX e Mini-ITX ( tutte quelle citate)
Standard alimentatore	ATX
Alimentatore	minimo 450 watt certificazione 80 Plus bronze
Porte Usb 3.0 posteriori	Minimo 4
Interfacce SATA 3.0 su scheda madre	Minimo 4
Interfaccia Ethernet	Velocità 10/100/1000 Mb/s
Connettori Video	Minimo 2, di cui almeno una HDMI
Lettore/Masterizzatore supporti ottici	1, capacità di scrivere supporti ottici minimo nel formato DVD-R/DVD+R
Slot di espansione di tipo PCI	Minimo 2
Sistema Operativo	Windows 10 Professional 64bit
Monitor 24" risoluzione 1920x1080 e relativo cavo di collegamento al PC	Almeno 2 porte di cui 1 porta HDMI e 1 porta VGA
Garanzia	24 mesi



**CITTÀ di BIELLA**

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE  
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

**SETTORE SERVIZI INFORMATICI**

UFFICIO CED

Palazzo Pella Via Tripoli, 48 Biella - C.A.P. 13900

Telefono: +39 015 3507276

E-mail: [ced@comune.biella.it](mailto:ced@comune.biella.it)

Sito: [WWW.COMUNE.BIELLA.IT](http://WWW.COMUNE.BIELLA.IT)

### **ART. 3 – Importo a Base di Gara e Criteri per l'aggiudicazione**

L'importo a Base di Gara per la fornitura di 52 postazioni di lavoro con le caratteristiche sopra descritte è pari a EUR 30.016,00 ( Iva 22% esclusa). Il criterio è quello del prezzo più basso

In caso di parità di offerte utili ai fini dell'aggiudicazione , si procederà a estrazione in seduta pubblica in data da stabilirsi.

Eventuali economie derivanti dalla procedura di gara, potranno dar luogo a nuovo ordine di postazioni di lavoro con le medesime caratteristiche della presente procedura e al prezzo unitario derivante dall'aggiudicazione. Il numero massimo delle postazioni acquisite nel nuovo ordine sarà ottenuto da importo economia/costo unitario). Tale opzione è esercitabile a totale e insindacabile discrezione dell'Ente, nei confronti dell'aggiudicatario della presente procedura, entro un periodo di 3 mesi dall'aggiudicazione.

### **ART.4 – ORDINAZIONI E CONSEGNE**

La consegna dei beni dovrà avvenire entro il termine massimo di 40 giorni solari dalla data dell'ordine.

La consegna dovrà essere effettuata presso l'Ufficio CED (Palazzo Pella, via Tripoli, n° 48, Biella – I piano).

I beni dovranno essere consegnati esclusivamente nei quantitativi richiesti.

In caso di comprovata impossibilità della consegna sarà facoltà dell'Amministrazione concedere un'eventuale proroga, su richiesta scritta della ditta aggiudicataria.

Il fornitore effettua la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di trasporto, imballaggio, facchinaggio, scarico dei beni.

### **ART. 5 - ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ E CONTESTAZIONI**

All'atto della consegna i beni saranno sottoposti a un primo controllo visivo degli imballaggi e della bolla (corrispondenza con ordine). Entro 15 gg solari dalla consegna saranno controllate a campione alcune postazioni di lavoro per verificarne funzionamento e caratteristiche tecniche e a meno di segnalazioni formali tramite PEC la fornitura sarà da considerarsi accettata e quindi fatturabile.

Il controllo e l'accettazione dei beni non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi.

I beni consegnati che non risultino in possesso dei requisiti richiesti potranno essere rifiutati da questo Ente non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui i beni dovessero palesare qualche difetto non rilevato o non rilevabile immediatamente.

Il fornitore è tenuto a ritirare i beni contestati a sue spese, con il preciso obbligo di restituirli nel termine concordato con l'Ente, nella qualità e nella quantità richieste sempre a sue spese. Le spese di spedizione (verso e per il fornitore) sono a carico dell'aggiudicatario anche nella gestione dei beni in garanzia.

Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, il Comune non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

In caso di mancata consegna nel termine previsto, di cui all'art. 4 del presente Capitolato o in caso di mancata o ritardata sostituzione, il Comune si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi beni al libero mercato e con la totale spesa a carico del fornitore, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.



**CITTÀ di BIELLA**

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE  
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

**SETTORE SERVIZI INFORMATICI**

UFFICIO CED

Palazzo Pella Via Tripoli, 48 Biella - C.A.P. 13900

Telefono: +39 015 3507276

E-mail: [ced@comune.biella.it](mailto:ced@comune.biella.it)

Sito: [WWW.COMUNE.BIELLA.IT](http://WWW.COMUNE.BIELLA.IT)

La disposizione del precedente comma si applica anche per consegne di beni di qualità inferiore a quella ordinata.

Restano valide le garanzie a norma di legge.

## **ART. 6 - PENALI**

L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto del presente capitolato. Il ritardo, anche di un solo giorno, rispetto sia ai termini di consegna degli articoli ordinati, sia ai termini di ritiro di quelli contestati, è considerato inadempimento delle obbligazioni. L'eventuale inadempimento, debitamente accertato, potrà essere formalmente contestato all'aggiudicatario. In caso di ritardo dei termini previsti per la consegna, l'aggiudicatario dovrà corrispondere ad al Comune di Biella, se richiesto, una penale giornaliera pari al 3% del prezzo di aggiudicazione della fornitura.

Nella determinazione del ritardo non sarà tenuto conto di eventuali periodi dovuti a cause di forza maggiore adeguatamente documentate.

### **ART. 6.1 -PRELEVAMENTO PENALITÀ**

Per il pagamento delle penalità previste dall'art 6 del presente Capitolato si provvederà con trattenuta del relativo importo dai pagamenti in corso.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Dirigente dei Servizi Informatici del Comune di Biella.

L'importo relativo all'applicazione della penalità, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## **ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.**

È vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto in tutto o in parte pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

## **ART. 8 – CLAUSOLE RISOLUTIVE E RECESSO**

All'Amministrazione aggiudicatrice è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1671 del codice civile. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento dal contratto in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Come previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i. fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:



**CITTA' di BIELLA**

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE  
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

**SETTORE SERVIZI INFORMATICI**

UFFICIO CED

Palazzo Pella Via Tripoli, 48 Biella - C.A.P. 13900

Telefono: +39 015 3507276

E-mail: [ced@comune.biella.it](mailto:ced@comune.biella.it)

Sito: [WWW.COMUNE.BIELLA.IT](http://WWW.COMUNE.BIELLA.IT)

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 101, comma 1 lett. e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

La stazione appaltante risolverà di diritto il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni o forniture. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dell'importo dei beni forniti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa la fornitura ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

## **ART. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Fatta salva l'applicazione delle clausole risolutive espresse previste nell'art. 8 del presente Capitolato, l'intero contratto di appalto è risolvibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile:

- a) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- c) nel caso di applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- d) nel caso di mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;



**CITTA' di BIELLA**

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE  
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

**SETTORE SERVIZI INFORMATICI**

UFFICIO CED

Palazzo Pella Via Tripoli, 48 Biella - C.A.P. 13900

Telefono: +39 015 3507276

E-mail: [ced@comune.biella.it](mailto:ced@comune.biella.it)

Sito: [WWW.COMUNE.BIELLA.IT](http://WWW.COMUNE.BIELLA.IT)

- e) nel caso di perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- f) nel caso di violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- g) nel caso di violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- h) nel caso di violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati alla Ditta per iscritto dall'Amministrazione aggiudicatrice previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal fornitore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento della fornitura.

## **ART. 10 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. L'Amministrazione aggiudicatrice a seguito della richiesta della Ditta aggiudicataria, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre per l'accettazione. L'accettazione della Ditta dovrà pervenire per iscritto nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario competente a conoscere la controversia, sarà l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Biella.

Nel caso in cui le controversie non si siano potute definire in via amministrativa la controversia, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Biella.

## **ARTICOLO 11 - PAGAMENTI**

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Decreto Ministeriale 55/2013 (cd. "fatturazione elettronica"). il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda il Comune di Biella, è il seguente:

**Codice Univoco QQ0YOL**

**Ufficio CED**

Al pagamento si provvederà, entro il termine di 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di registrazione delle fatture previa acquisizione dagli Istituti competenti di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) come stabilito dalla normativa vigente in materia.

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa verifica della "correttezza contributiva" dell'Appaltatore così come previsto dall'art. 35, comma 34, D.L. 04.07.2006 n. 223.





CITTÀ di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE  
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

SETTORE SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO CED

Palazzo Pella Via Tripoli, 48 Biella - C.A.P. 13900

Telefono: +39 015 3507276

E-mail: ced@comune.biella.it

Sito: WWW.COMUNE.BIELLA.IT

In caso di D.U.R.C irregolare, i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso. Se tale debito non viene sanato dall'Impresa, la Stazione Appaltante tratterà dal credito medesimo l'importo corrispondente all'adempimento, provvedendo al pagamento direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi.

## ARTICOLO 12 – PRESCRIZIONI E RINVIO

Il rapporto contrattuale è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni o forniture, e della corretta e diligente esecuzione del Contratto per tutta la sua durata.

L'esecuzione del contratto è regolato pertanto altresì da:

D.Lgs. 18.4.2016. n. 50, rubricato come *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

Legge 13 agosto 2010, n. 136, rubricata come *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.”* (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2010) e s.m.i.;

D.Lgs. n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

D.L. 24 aprile 2014, n. 66, rubricata come *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”* (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014), convertito, con modifiche, con Legge 23 giugno 2014, n. 89 nelle parti ancora in vigore.

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi e forniture, al Codice Civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.

## ARTICOLO 13 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di BIELLA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

**- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.**

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari e' effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati e' necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la



**CITTA' di BIELLA**

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE  
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

**SETTORE SERVIZI INFORMATICI**

UFFICIO CED

Palazzo Pella Via Tripoli, 48 Biella - C.A.P. 13900

Telefono: +39 015 3507276

E-mail: [ced@comune.biella.it](mailto:ced@comune.biella.it)

Sito: [WWW.COMUNE.BIELLA.IT](http://WWW.COMUNE.BIELLA.IT)

partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di BIELLA, Via Battistero n. 4 - 13900 Biella.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Sindaco pro tempore.

È stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il dirigente Responsabile del Servizio Sistemi Informatici - CED.

L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Comune di BIELLA, Via Battistero n. 4 - 13900 Biella, e-mail: [ufficiogabinetto@comune.biella.it](mailto:ufficiogabinetto@comune.biella.it)

**F.to Il Funzionario CED**

*Dr.ssa Luana LAZZARIN*